



BANCA PASSADORE & C.

**POLICY DI
CLASSIFICAZIONE DELLA
CLIENTELA**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2012

INDICE

1.	PREMESSA	1
2.	CATEGORIE DI CLIENTI PREVISTE DALLA MIFID	2
3.	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	2
4.	COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA	5
5.	I LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI.....	5
5.1	Tutele applicabili ai clienti al dettaglio	5
5.2	Tutele applicabili ai clienti professionali.....	5
5.3	Tutele applicabili alle controparti qualificate.....	7
6.	MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE	7
7.	OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARE LA BANCA SU EVENTUALI MODIFICHE	9
8.	CONTROLLO PERIODICO CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA.....	9

ALLEGATI

modulo CL1	10
modulo CL2	11
modulo CL3	13
modulo CL4	14
modulo CL4N	15

1. PREMESSA

Il presente documento stabilisce la “Policy” della Banca Passadore & C S.p.A in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale la Banca presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID¹ (allegato n. 3 del Regolamento Intermediari secondo cui gli intermediari “devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti”), definendo:

- * i criteri per la classificazione della clientela e le modalità di comunicazione dell’avvenuta classificazione;
- * le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della clientela, stabilendo se del caso se limitare le possibilità di modifica solo a determinati prodotti o servizi²;
- * le modalità di gestione della variazione della classificazione per iniziativa dello stesso intermediario.

Con la classificazione della clientela, obiettivo della MiFID è la protezione degli investitori mediante apposite misure modulate, appunto, in base alla categoria di appartenenza del cliente. Le categorie delineate dalla MiFID sono:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

e si basano su presunzioni ex normativa o su apposite valutazioni della Banca in materia di:

- a) conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- b) situazione finanziaria e
- c) obiettivi di investimento della clientela.

La Banca ha quindi l’obbligo:

- di classificare la propria clientela, attuale e potenziale, così da modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (rispettivamente massimo, intermedio o minimo) e le regole di condotta nei confronti dei clienti;
- di informare la clientela stessa della categoria assegnata e del diritto a richiedere una classificazione differente. Il cliente ha infatti diritto a richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono maggiori livelli di tutela (ad esempio da cliente professionale a cliente al dettaglio) sia verso minori forme di tutela (ad esempio da cliente al dettaglio a professionale).

¹ Per normativa MiFID s’intende il seguente complesso di norme:

1. Direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, L1)
2. Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 (L2 – misure attuative)
3. Regolamento n. 1287/2006/CE

recepite in Italia nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico della Finanza – TUF) e nella regolamentazione secondaria di attuazione (Regolamento Intermediari Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007).

² Nella fattispecie la Banca ha scelto che le richieste di variazione possano essere formulate “esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione”.

Nel presente documento sono di conseguenza definiti:

- le categorie di clienti previste dalla MiFID ed i criteri di classificazione
- le modalità di comunicazione dell'avvenuta classificazione
- i differenti livelli di protezione degli investitori
- le regole di modifica del livello di protezione
- gli obblighi a carico del cliente.

Una sintesi del presente documento è riportata nell'allegato A "Informativa sulla strategia di classificazione della clientela" della "Nota Informativa" consegnata al cliente prima della conclusione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

2. CATEGORIE DI CLIENTI PREVISTE DALLA MIFID

Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. La normativa distingue tra clienti professionali di diritto (individuati espressamente dal legislatore) e clienti professionali su richiesta (riconosciuti tali sulla base di una valutazione di carattere sostanziale effettuata dalla Banca). A questa categoria viene riconosciuto un livello di protezione intermedio essendoci una parziale disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazioni dei servizi di investimenti nei confronti dei clienti al dettaglio.

Controparti qualificate

E' un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, più in particolare, le controparti qualificate rappresentano quella parte di clienti che possedendo il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti, necessita del livello di protezione più basso con riferimento ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio e ai c.d. "servizi accessori" correlati ai precedenti.

Clienti al dettaglio (clienti retail)

Un cliente al dettaglio è un soggetto che non sia cliente professionale o controparte qualificata. Poichè possiede minore esperienza e competenza in materia di investimenti, necessita del livello di protezione più elevato sia nella fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Sono considerati clienti professionali di diritto **privati** (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate):

- * i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;

- g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
- i) altri investitori istituzionali;
- j) agenti di cambio

* le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

totale di bilancio	maggiore di 20.000.000 euro
fatturato netto	maggiore di 40.000.000 euro
fondi propri	maggiori di 2.000.000 euro

* Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Sono considerati clienti professionali di diritto pubblici i soggetti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal decreto dell'11 novembre 2011 n. 236 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare il decreto individua:

- il Governo della Repubblica
- la Banca d'Italia.

Sono considerati clienti professionali su richiesta eventuali soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto che ne abbiano i requisiti e ne facciano espressa richiesta scritta.

Possono presentare richiesta come clienti professionali pubblici le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) nonché gli enti pubblici nazionali e regionali.

La nuova classificazione è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente (del responsabile della gestione finanziaria nel caso di clienti professionali pubblici) e possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nell'ambito del processo di valutazione che la Banca deve effettuare in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, accerta:

- in caso di richiesta di classificazione come cliente professionale privato la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per i dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

- in caso di richiesta di classificazione come cliente professionale pubblico che siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Sono considerati controparte qualificata i clienti professionali che rientrano in una delle definizioni previste dall'art. 6 comma 2 quater lettera d) numeri 1), 2), 3) e 5) del TUF:

- 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario³, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- 3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- 4)
- 5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Sono altresì controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

Sono considerati clienti al dettaglio tutti i clienti non classificati come "professionali".

³ L'elenco speciale di cui all'art. 107 e l'elenco di cui all'art. 113 del T.U. bancario, tuttora richiamati dal TUF, sono stati abrogati dal d.lgs. n. 141/2010 attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che ha riformato la disciplina del credito al consumo, stabilendo l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne ha affidato la tenuta alla Banca d'Italia.

4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

La comunicazione ai nuovi clienti circa la classificazione attribuitagli avviene al momento dell'apertura del rapporto con la Banca nell'ambito del contratto.

5. I LIVELLI DI PROTEZIONE RICONOSCIUTI

5.1 Tutele applicabili ai clienti al dettaglio

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. "best execution").

Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- b) la loro situazione finanziaria e
- c) i loro obiettivi di investimento

Le informazioni di cui alla sola lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente, mentre l'insieme delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) serve per valutare l'adeguatezza delle operazioni consigliate o effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli.

5.2 Tutele applicabili ai clienti professionali

In virtù della classificazione del cliente come professionale, la Banca, ai fini della valutazione di appropriatezza, può presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

Inoltre, la Banca, quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, può presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini della valutazione di adeguatezza del consiglio o della gestione. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca può inoltre presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

In sintesi, le tutele applicabili alle due categorie di clienti sopra citate sono le seguenti:

Tutela	Cliente al dettaglio	Cliente Professionale
- obblighi generali di informazione nei confronti del cliente; (art. 28 RI); - obblighi di informativa specifici: - sulla Banca e sui servizi da questa offerti, (art. 29 RI); - sulla natura e sui rischi degli strumenti	SI	NO tranne l'obbligo di informativa al cliente sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e

finanziari (art. 31 RI); - sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46 RI); - sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 RI); - sui costi e gli oneri connessi (art. 32 del RI)		delle somme di denaro della clientela, sulla strategia di esecuzione degli ordini che può essere resa con dettaglio informativo inferiore rispetto a quello riservato al cliente al dettaglio
Rendicontazione nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53 comma 2 lett. b e comma 5 RI)	SI	SI Minore dettaglio della rendicontazione
Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 RI)	SI	NO
Informativa preventiva al cliente in merito alle modalità e tempi di trattazione dei reclami (art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob).	SI	NO
Obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 RI)	SI	NO
Contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli	SI	NO
Disciplina dell'appropriatezza: Richiesta di informazioni ed analisi conoscenza ed esperienza del cliente (dimestichezza con servizi, operazioni e strumenti finanziari, natura, volume e frequenza operazioni, livello di istruzione e professione) per la comprensione dei rischi che il prodotto o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (artt. 41 e 42 RI)	SI	NO La Banca può presumere che il cliente abbia il necessario livello di esperienza e conoscenza sui prodotti o servizi o operazioni per cui è classificato come professionale.
Disciplina dell'adeguatezza: Richiesta di informazioni ed analisi conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento (art. 39 e 40 RI)	SI	SI In caso di prestazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli la Banca può presumere che il cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Nel caso di cliente professionale di diritto (Allegato n. 3 del RI) la Banca può presumere anche che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi

		rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Disciplina della mera esecuzione o ricezione di ordini (cd. execution only): modalità di mera esecuzione per lo svolgimento del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini solo per strumenti finanziari non complessi. La Banca esegue l'ordine senza valutare l'appropriatezza dell'operazione (minore tutela per il cliente), restano fermi gli altri obblighi informativi al cliente ed il rispetto delle regole in materia di conflitti di interesse (art. 43 RI)	SI	SI
Esecuzione degli ordini per conto dei clienti: attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (art. 45, comma 5 RI);	SI	NO
Informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena la Banca viene a conoscenza di tali difficoltà art. 49, comma 3, lett. c) RI;	SI	NO

5.3 Tutele applicabili alle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali ad eccezione delle misure previste per gli ordini con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato.

In particolare la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e le regole sulla gestione degli ordini.

6. MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al cliente può essere modificata nel corso del rapporto sia su iniziativa della Banca che su richiesta del cliente.

La Banca può su propria iniziativa variare la classificazione verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei clienti dandone comunicazione scritta agli stessi. In particolare:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come professionale di diritto.

Nel caso la Banca constati che un cliente non soddisfi più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve comunque adeguare il livello di protezione variando la classificazione del cliente.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. La richiesta può essere formulata esclusivamente sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati. Non sono accettate richieste di variazione della classificazione relativamente ad un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione.

La modifica del livello di protezione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che richiedono di essere trattati come clienti al dettaglio) ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

In particolare:

1) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da cliente al dettaglio a cliente professionale

I clienti al dettaglio che richiedono di essere trattati come clienti professionali rinunciano all'applicazione del maggior livello di tutela riconosciuto dalla normativa.

La richiesta è accordata solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente in base ai criteri già illustrati per i clienti professionali su richiesta nel precedente paragrafo 3, la Banca possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi prestati, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Per le richieste di classificazione come **cliente professionale** l'iter procedurale è il seguente:

1. il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale a titolo generale. Nel caso di cliente professionale pubblico deve allegare alla comunicazione una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario (modulo CL1);
2. una volta ricevuta la richiesta, la Banca, comunica per iscritto al Cliente quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere (modulo CL2);
3. il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (modulo CL3);
4. la Banca, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistano i requisiti previsti come da apposito punto, comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta (modulo CL4). Nel caso in cui valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente (modulo CL4N).

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

2) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da cliente professionale a cliente al dettaglio

I clienti professionali possono richiedere per iscritto alla Banca di essere trattati a titolo generale come clienti al dettaglio se ritengono di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. Non sono invece accettate richieste di modifica parziali e quindi solo per alcuni servizi, operazioni o tipo di prodotti.

La Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione a valere a titolo generale sul complesso delle attività e dei servizi di investimento.

3) Modifica del livello di protezione su richiesta del cliente: da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato a titolo generale come cliente professionale o come cliente al dettaglio.

In caso di accettazione della richiesta, La Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione a valere a titolo generale per tutti i servizi di investimento.

7. OBBLIGO DEL CLIENTE DI INFORMARE LA BANCA SU EVENTUALI MODIFICHE

Il cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella classificazione assegnatagli.

8. CONTROLLO PERIODICO CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

La Banca controlla annualmente le classificazioni attribuite che garantiscono minori tutele alla clientela (clienti professionali e controparti qualificate) verificando se permangono le caratteristiche del cliente che hanno consentito la classificazione come cliente professionale o controparte qualificata.

Nel caso in cui dal controllo risulti che il cliente non ha più diritto alla classificazione attribuita la Banca provvede alla sua riclassificazione comunicandodolo al cliente.

ALLEGATI

modulo CL1

_____ , _____

Spettabile
BANCA PASSADORE & C.

Oggetto: Richiesta di classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Il sottoscritto / i Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

Cognome e Nome: _____

intestatario/i del Codice di Direzione Generale (CDG) n. _____ classificato/i come
Cliente al Dettaglio

premessò che

1) dichiara/ano di aver ricevuto il documento “Policy di classificazione della clientela” preventivamente richiesto;

2) dichiara/ano di essere consapevole/i che Banca Passadore valuterà la richiesta di variazione della classificazione ai sensi art. 35 del Regolamento Intermediari Consob esclusivamente a titolo generale, cioè a valere sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca e non in relazione ad un singolo prodotto/strumento finanziario, ad un singolo servizio di investimento o ad una singola operazione.

tutto ciò premesso

chiede/ono in conformità a quanto previsto dal suddetto documento di essere trattato/i a titolo generale come **Cliente Professionale** in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Allega/ano la dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel settore finanziario (*per i clienti professionali pubblici*).

E’/sono disponibile/i a fornirVi la documentazione che vorrete richiedere al fine di consentirVi una valutazione adeguata della presente e, nell’attesa di una Vostra comunicazione, porgo/i amo distinti saluti.

Firma: _____ Firma: _____

Firma: _____ Firma: _____

modulo CL2

_____ , _____

Egregi/o Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Comunicazione di minor tutela

Con riferimento alla Sua/Vostra del _____ con cui ci chiede/te di variare la classificazione attribuita Le/Vi ai fini MiFID da **Cliente al Dettaglio** in **Cliente Professionale**, Le/Vi comunichiamo che la modifica della classificazione **comporta la perdita delle protezioni e dei diritti di indennizzo derivante dalla non applicabilità alla categoria dei Clienti professionali delle seguenti disposizioni normative** previste dal Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007):

*** in relazione a tutti i servizi di investimento:**

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari - RI);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 RI);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 RI);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, RI);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del RI);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 RI);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 RI);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) RI);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 RI);

- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 RI);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 RI), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento;
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il clienti (art. 45, comma 5 RI);
- informativa preventiva al cliente in merito alle modalità e tempi di trattazione dei reclami (art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob).

* in relazione al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 RI);

* in relazione ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 RI);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 RI).

Rimaniamo in attesa di un Suo/Vostro cenno di assenso per poter perfezionare l'esame valutativo della richiesta inoltrata.

Distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.



modulo CL4

_____ , _____

Egregio/i Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del _____ (data del modulo CL1) di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da **Cliente al Dettaglio** a **Cliente Professionale**, a seguito dell'intercorsa corrispondenza e dell'esito positivo del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso, Le/Vi comunichiamo l'accoglimento della suddetta richiesta a valere a titolo generale.

Pertanto a partire dal _____ la Sua/Vostra nuova classificazione sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca è la seguente:

cliente professionale

BANCA PASSADORE & C.



modulo CL4N

_____ , _____

Egregi/o Signor/i

CDG n. _____

Oggetto: Mancato accoglimento

Con riferimento alla Sua/Vostra richiesta del _____ di variazione della classificazione attribuita Le/Vi da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale, a seguito del processo di valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze in Suo/Vostro possesso, Le/Vi comunichiamo che riteniamo di NON poter accogliere la suddetta richiesta.

Confermiamo pertanto la Sua/Vostra attuale classificazione di Cliente al Dettaglio sul complesso delle attività e dei servizi di investimento prestati dalla Banca, che Le/Vi garantisce la massima tutela prevista dalla normativa in vigore.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.